

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione penale

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 08/10/2015

n. 2651

Classificazioni: PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità internazionale dello Stato - - associazioni antinazionali e sovversive

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE	Gerardo	-	Presidente	-
Dott. VESSICHELLI	Maria	-	rel. Consigliere	-
Dott. ZAZA	Carlo	-	Consigliere	-
Dott. CATENA	Rossella	-	Consigliere	-
Dott. MICHELI	Paolo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.O.M.H. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 8/2014 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 03/03/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto.

Udito il difensore Avv. SCAMBIA C..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione N.O.M.H., alias A.O., avverso la sentenza della corte d'assise d'appello di Milano in data 3 marzo 2015 con la quale è stata confermata la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, in ordine alle imputazioni di - associazione con finalità di terrorismo internazionale, avendo operato con funzioni direttive fino al 17 febbraio 2003, data del subito sequestro di persona (art. 270 bis c.p., capo A); - ricettazione e falso di documenti di identità aggravati ai sensi dell'articolo 1 l.n. 15 del 1980 e ai sensi dell'art. 112 c.p., n. 1 (capo B, per fatti accertati fino al (OMISSIS)); - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3, reato ugualmente aggravato dalla finalità di terrorismo e dal numero delle persone (capo C, per fatti commessi nella stessa data di cui sopra).

Il ricorrente è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e alle pene accessorie conseguenti.

Il reato gli è stato addebitato per avere svolto funzioni direttive nell'organizzazione sovranazionale denominata anche con la sigla "Ansar Al Isiam", finalizzata alla commissione di azioni terroristiche contro governi, forze militari, istituzionali, organismi internazionali nel quadro della jihad, strategia violenta per l'affermazione dei principi "puri" della religione islamica, coordinando tra loro i vertici dell'organizzazione transnazionale e la cellula italiana, approvvigionando di documenti falsi e favorendo la diffusione delle finalità e dell'ideologia dell'associazione con scopi di terrorismo, attraverso il proprio ruolo di Imam.

Il ricorrente era infatti tale ossia responsabile religioso presso la moschea di (OMISSIS), dall'estate del 2000.

La sentenza impugnata premette che la sussistenza dell'associazione terroristica contestata all'imputato è stata già riconosciuta dalla Corte di cassazione (sent. n. 31389 del 2008) , sicchè scopo del processo a carico del ricorrente era solo quello di dimostrare il suo ruolo all'interno dell'organizzazione stessa: ruolo desunto da conversazioni intercettate, dalle dichiarazioni accusatorie di J.R.B.B. - già condannato in via definitiva per la partecipazione ad associazione finalizzata al terrorismo internazionale, di Z.C. e di M.T.H.; dal materiale ideologico di propaganda islamica radicale relativa a "jiad militare", alla preparazione di mujaheddin alla jiad in nome di Allah", ossia al sacrificio, materiale rinvenuto nella sua abitazione a seguito di perquisizioni effettuate in occasione del suo sequestro, il 17 febbraio 2003.

Deduce, a mezzo del difensore avvocato Scambia il vizio della motivazione.

Sostiene l'impugnante che la sentenza non abbia dato conto adeguatamente in primo luogo dell'attribuito ruolo di organizzatore dell'attività dell'associazione e, in secondo luogo del fatto che il suo comportamento - sicuramente esplicitato nei sermoni tenuti quali Imam e nelle conversazioni telefoniche valorizzate in sentenza - costituisse adesione ad un programma associativo criminoso e non piuttosto una semplice adesione ideologica che mai si era tradotta in atti concreti e significativi.

Egli si era limitato a raccogliere fondi da utilizzare per il sostegno delle persone arrestate e poteva essere rimasto coinvolto nella acquisizione di documenti falsi, senza tuttavia avere il ruolo di coordinamento che gli si attribuisce.

Il ricorso è inammissibile.

Esso si fonda sulla pura e semplice ripetizione dei motivi di appello, già esaurientemente affrontati dalla corte d'assise d'appello di Milano con argomentazione completa alla quale il ricorso nulla contrappone o aggiunge.

Piuttosto, il ricorso si sostanzia nella pretesa di una alternativa interpretazione delle emergenze di causa, peraltro solo genericamente e sommariamente richiamate, senza che un tale tentativo possa sortire effetti favorevoli all'imputato, considerato che la corte di cassazione è giudice della legittimità e non è ammessa a valutare in via diretta ed autonoma, le prove raccolte nel corso del processo o comunque quelle dichiarate utilizzabili ai fini della decisione.

Il ricorso evita di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, così incorrendo nel vizio di aspecificità dei motivi che è sanzionato con la inammissibilità, in base al combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p..

Basta qui ricordare come il giudice a quo, richiamandosi ai principi già affermati da questa corte di cassazione nella sentenza n. 31389 del 2008 - che ha riconosciuto l'esistenza dell'associazione terroristica in esame, con riferimento alle posizioni dei concorrenti dell'imputato - ha sottolineato come anche la condotta di adesione ideologica che si sostanzia in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative integra il reato di cui all'art. 270 bis c.p., avente natura di delitto di pericolo presunto.

In altri termini, se si dimostra l'esistenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del programma criminale, e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, il reato associativo resta integrato non essendo anche necessario che l'associazione si esprima attraverso la predisposizione di un programma di azioni terroristiche.

Con riferimento alla posizione dell'imputato poi, già il giudice dell'appello aveva lamentato la, VA mancata considerazione, nei motivi di impugnazione, del nucleo forte della motivazione L) Ti secondo cui alcune delle conversazioni intercettate hanno fatto emergere la prova che l'imputato fu invitato a lasciare gli uffici della moschea per avere ospitato "fratelli" ritenuti v pericolosi e per

avere propagandato all'interno del luogo di culto la raccolta di fondi per gli altri "fratelli mujaheddin" e per i familiari dei "martiri": una condotta che integra la fattiva partecipazione all'associazione terroristica in quanto esprime il sostegno alle finalità della stessa e il concreto intervento in favore degli adepti in adesione al perseguimento del progetto jiadista.

Il tutto, unitamente al comportamento accertato e consistito nella preparazione di documenti d'identità indispensabili per tenere celata la reale identità dei "fratelli" che dovevano spostarsi per garantire l'operatività dell'associazione terroristica.

Un ruolo, in definitiva che essendo svolto oltretutto con continuità, esprime una posizione apicale, di organizzatore della struttura terroristica.

D'altra parte, la tesi della semplice adesione ideologica, da parte dell'imputato, a posizioni estremistiche - con conseguente riconducibilità della condotta all'aria scriminatrice dell'art. 21 Cost., - è stata già disattesa motivatamente dalla corte di merito la quale ha valorizzato, al riguardo, le dichiarazioni accusatorie di D.N. e di J.R.B.B. - per nulla aggredite nel ricorso - dichiarazioni dalle quali si ricava che il materiale propagandistico rinvenuto nella abitazione dell'imputato era analogo a quello consegnato al primo dei dichiaranti, pronto a partire per i territori di scontro jiadista, perchè lo consegnasse ai "fratelli" che quello stava per raggiungere; il secondo poi aveva rappresentato l'imputato come la persona dotata di grande capacità di inculcare il pensiero jiadista. Alla inammissibilità conseguita, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.

Diritto
PQM
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2016

Note

Utente: . UNIV. DEGLI STUDI MEDITERRANEA
www.iusexplorer.it - 27.02.2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156